

Aurelio Rizzacasa

UNA RICERCA GIURIDICO-POLITICA  
IN PROSPETTIVA FENOMENOLOGICA

A PROPOSITO DI «UNA RICERCA SULLO STATO» DI E. STEIN

*1. Per una definizione dello Stato*

Le riflessioni sullo Stato di solito vengono proposte o in sede giuridica o in sede politica e i due ambiti interferiscono fino al punto di proporre un concetto della comunità pubblica che possiede delle caratteristiche dottrinali di insieme, tali da poter utilizzare questo concetto categoriale per l'analisi storica, e non solo tale, dei fenomeni più complessi dell'organizzazione sociale. Invece, il caso in esame muove da un tentativo filosofico di prendere in considerazione lo Stato, quale viene definito dagli studiosi delle scienze positive, per ricavarne delle considerazioni teoriche che, superando i risultati di dette scienze, cercano l'essenza concettuale più profonda dello Stato stesso. Ci troviamo cioè in un'indagine nella quale la filosofia fenomenologica applica allo Stato la propria metodologia teoretica, rimanendo fedele alle premesse husserliane di una filosofia che è appunto rigorosa in quanto è scienza dell'universale.

Non dobbiamo infatti dimenticare che E. Stein, anche quando si muove in orizzonti di natura ontologica per proporre un realismo filosofico, non abbandona mai la metodologia fenomenologica nella versione husserliana che ella ha appreso nei suoi anni di studio

filosofico. In questo caso, quindi, la nostra pensatrice tenta una via originale attraverso la quale sottoporre ad esame il concetto politico e giuridico di Stato. Da questa visione prospettica, emergono due concezioni di Stato da lei poste a confronto: quella della filosofia tradizionale, che trova appunto in Aristotele il suo fondamentale teorizzatore, e quella della dottrina giuridica della repubblica di Weimar, che trova nel formalismo del diritto la sua maggiore espressione. La nostra pensatrice ricava elementi di riflessione dall'una e dall'altra posizione per elaborare la sua eidetica fenomenologica dello Stato che, come vedremo, riuscirà a salvare la complessità dei fenomeni economici, giuridici e politici che fanno da substrato all'idea di Stato stesso.

Da un punto di vista ancora preliminare, occorre non dimenticare che il concetto di Stato si specifica all'interno del cosiddetto «Stato di diritto» nel quale percorre un itinerario che dal concetto di Stato come sistema giuridico, erede senz'altro delle tradizionali forme di governo, passa a specificare il momento tecnico dello Stato, inteso come organizzazione dei poteri, che dà infine luogo al concetto più ristretto di Stato da intendersi quale apparato amministrativo. Da un punto di vista giuridico-costituzionale, è possibile su questo piano individuare le tre componenti dello Stato nel popolo, nella sovranità e nel territorio. In base poi al peso e al rilievo dato a queste componenti anche in rapporto alle modalità strutturali di tipo organizzativo dei diversi Stati, nascono le differenti forme che lo Stato di diritto assume nel passaggio dall'età moderna all'età contemporanea. Inoltre, nel duplice versante politico e giuridico, acquistano sempre crescente importanza le fonti di legittimazione del potere di cui lo Stato si serve per assicurare i suoi fini all'interno della società civile. Si pone allora il problema della genesi logica, politica e storica dello Stato stesso, da cui emergono teorie filosofiche di tipo contrattualistico o positivisticco accanto a teorie giuridiche, in opposizione a teorie sociologiche. In definitiva, su questo piano, è l'intero problema della fondazione dello Stato che si converte nella ricerca di una legittimazione dello Stato medesimo.

Su questa linea di riflessioni, possiamo dare importanza ad un tentativo di definizione di Stato, per noi più importante di altre, allo scopo di poterci orientare nelle complesse questioni che un tentativo di definizione comporta. A tal riguardo, ad esempio, la struttura dello Stato di diritto può essere individuata nei seguenti punti: «1) struttura

formale del sistema giuridico, ossia garanzia delle libertà fondamentali attraverso la legge generale-astratta applicata da giudici indipendenti; 2) struttura materiale del sistema giuridico: libertà di concorrenza sul mercato riconosciuta nello scambio di soggetti proprietari; 3) struttura sociale del sistema giuridico: la questione sociale e le politiche riformistiche di integrazione della classe lavoratrice; 4) struttura politica del sistema giuridico; separazione e distribuzione del potere»<sup>1</sup>. Questo schema offre la possibilità di avere in sintesi il panorama delle questioni molteplici e variamente complesse che una definizione di Stato comporta per poter essere applicabile alle numerose e diverse situazioni storiche che la definizione stessa è suscettibile di analizzare e, quindi, di comprendere in modo esauriente.

All'interno del problema dello Stato, possiamo dire che il criterio di legislazione si dirige prevalentemente al titolo rispetto al quale si esercita, appunto, in modo legittimo, la sovranità dello Stato stesso, il che può essere tradotto, in termini sociologici, nel problema del potere. Quest'ultimo, pertanto, può essere definito come «la possibilità per specifici comandi di trovare obbedienza da parte di un determinato gruppo di persone. Ogni potere richiede per l'esecuzione dei suoi ordinamenti generali un apparato amministrativo. Infine ciò che legittima il potere non è tanto, o non è solo, una motivazione affettiva o razionale rispetto al valore: ad essa si aggiunge la credenza nella sua legittimità»<sup>2</sup>. Vediamo agevolmente che, all'interno del problema dello Stato, emergono, già a livello di una definizione teorica, i due problemi della legittimazione politico-giuridica dello Stato, nonché quello della consistenza del potere quale effettivo esercizio dell'autorità della comunità pubblica nei confronti dei consociati. Il primo è un problema per così dire di natura filosofico-ideologica, il secondo invece è ovviamente un problema pratico inerente all'efficacia e alla operatività dell'organismo pubblico.

Tuttavia, la comprensione più profonda della dinamica dei problemi inerenti allo Stato non deriva da un'analisi formale di tipo giuridico, politico, economico, amministrativo dello Stato stesso, dipendendo piuttosto da un'analisi storica del tipo di Stato che si afferma in un determinato periodo. A questo riguardo, è di supremo

---

<sup>1</sup> G. GOZZI, voce *Stato contemporaneo*, in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, UTET, Torino 1983, p. 1126.

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 1128.

interesse, storico ma non solo tale, la presa di coscienza dell'importanza assunta nella questione dallo Stato moderno. Quest'ultimo appare, secondo una definizione di E. Wolfgang Bockenforde, come una forma di Stato in merito a cui si può dire che «per la nostra generazione, rientra ormai nel sicuro patrimonio della consapevolezza scientifica il fatto che il concetto di Stato non è un concetto universale, ma serve soltanto ad indicare e a descrivere una forma di ordinamento politico sorta agli inizi del XIX, sulla base di presupposti e motivi specifici della storia europea, e che da quel momento in poi si è estesa - liberandosi in certa misura delle sue originarie condizioni concrete di nascita - all'intero mondo civilizzato»<sup>3</sup>. Da ciò risulta in modo particolarmente evidente come in definitiva sia proprio la dinamica dello sviluppo storico a caratterizzare e a trasformare il concetto di Stato facendogli assumere quell'aspetto multiforme e complesso che è poi la caratteristica delle istituzioni, in particolare, non possiamo dimenticare che, da un punto di vista storico, lo Stato moderno si forma nel modo seguente: «Dal sistema policentrico e complesso delle signorie di origine feudale si giunge allo Stato territoriale accentrato e unitario attraverso la cosiddetta razionalizzazione della gestione del potere - quindi della organizzazione politica -, dettata dall'evolversi delle condizioni storiche materiali»<sup>4</sup>. Nella stessa prospettiva possiamo meglio comprendere la questione secondo una classica interpretazione di Th. Mayer, il quale sostiene che si compie un significativo passaggio «dallo Stato per associazioni personali allo Stato territoriale istituzionale»<sup>5</sup>.

## *2. Per una individuazione fenomenologica della struttura dello Stato*

Le nostre teorie giuspubblicistiche individuano, come abbiamo visto, nella struttura dello Stato tre componenti: il popolo, il territorio e la sovranità. E. Stein, invece di partire da una definizione astratta, per così dire, teorica, inerente alla dottrina dello Stato alla luce della quale valutare, nelle loro varianti, le situazioni storiche concrete,

---

<sup>3</sup> P. SCHIERA, voce *Stato moderno*, in *Ibidem*, p. 1150.

<sup>4</sup> *Ivi*, p. 1151.

<sup>5</sup> *Ivi*.

compie un processo, per così dire, rovesciato; o, meglio, partendo dalla realtà empirica data dalle situazioni storico-sociali, avvia il suo procedimento fenomenologico, intenzionalmente proteso alla ricerca dell'essenza dei fenomeni giuridici e politici. E' appunto in tale impostazione metodologica che ella incontra lo Stato con le sue componenti strutturali.

E' in questo quadro complesso e multiforme che E. Stein imposta la sua «ricerca sullo Stato», nella quale innanzitutto elabora delle distinzioni di carattere sociologico; perciò, dalla massa passa alla società e alla comunità nel senso di una intensificazione dei rapporti sociali nelle forme superiori nelle quali tali rapporti non rimangono all'occasionalità contingente dell'immediatezza, ma prendono forme giuridicamente ed eticamente strutturate, per cui si delinea il passaggio all'oggettivazione istituzionale e ai rapporti di ordine spirituale. E' in questa situazione che lo Stato si fonda come ente sovrano, autonomo o, meglio, autarchico, per cui le forme sociali ad esso subordinate o ad esso sovraordinate mutuano la loro esistenza da una autolimitazione che lo Stato realizza nei propri poteri. Infatti, secondo la nostra autrice, se l'esistenza di forme sociali dotate di sovranità non dipendesse dall'autolimitazione dello Stato, allora la questione si risolverebbe in un annullamento dello Stato medesimo del quale verrebbe ad assumere il ruolo appunto della strutturazione di forme specifiche di Stato. Ciò vale tanto all'interno dello Stato quanto nei rapporti fra Stati e, quanto, infine, nel diritto internazionale. L'autore di riferimento per questa analisi è Aristotele, in base alle cui considerazioni E. Stein tenta di interpretare anche lo Stato moderno.

Innanzitutto, acquista particolare rilievo il fatto che «lo Stato è una forma di associazione»<sup>6</sup>. Con questo tentativo di definizione, la nostra autrice si colloca in linea con la filosofia del diritto e con la teoria generale dello Stato che sono in voga nella cultura del suo tempo.

Per quanto riguarda la genesi dello Stato come istituzione sociale, la nostra pensatrice si riferisce ad una dialettica ascensiva dal punto di vista storico, in base alla quale dalla massa, attraverso la società, si può giungere fino alla comunità e, all'interno di questa dialettica dello sviluppo sociale, si collocano le forme più determinate dei

---

<sup>6</sup> E. STEIN, *Una ricerca sullo Stato*, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1993, p. 19.

popoli e delle nazioni. Ecco quindi che i rilievi di carattere filosofico-sociale e di carattere sociologico finiscono per assumere la base scientifica (nel senso husserliano delle scienze secondo l'atteggiamento naturale) a partire dalla quale si avvia il procedimento fenomenologico. Da tale punto di vista, possiamo comprendere meglio quanto esposto riferendoci ad esempio alla determinazione di che cosa si debba intendere per massa: «Abbiamo indicato la massa come il tipo di associazione più basso e abbiamo scoperto la sua caratteristica nel fatto che gli individui che la formano si influenzano scambievolmente senza rendersi conto dell'influsso esercitato o subito e senza vivere in modo comunitario il loro comportamento»<sup>7</sup>. Si tratta quindi di una forma semplificata di relazionalità sociale nella quale il momento organizzativo è completamente rarefatto.

E' evidente che, a questo livello, non è possibile parlare di organizzazioni politiche; infatti, per queste ultime è necessario introdurre due concetti: quello di persona e quello di realtà spirituale. A tale proposito «si tende volentieri a considerare lo Stato come persona e ciò sembra indicare che bisogna cercare il suo posto nell'ambito dello spirito - nella formazione delle masse, al contrario, non si è potuta scoprire alcuna funzione spirituale»<sup>8</sup>. Da queste considerazioni risulta già chiaro quanto poi avremo occasione di sviluppare in seguito, vale a dire il parallelo tra il concetto individuale di persona e la realtà collettiva dello Stato che viene ad assumere la sua spiritualità dal concetto stesso di persona, trasposto ovviamente su un piano diverso; il che, evidentemente, allontana la Stein dalla concezione dialettica hegeliana nella quale lo spirito si oggettiva nella storia già nella forma di una realtà collettiva totalizzante.

Per quanto riguarda poi la struttura politico-giuridica dello Stato, occorre ricordare che, all'interno del raggruppamento sociale, si deve stabilire un'organizzazione nella quale le persone vengono ad avere una loro specificità in rapporto alla conservazione della propria individualità e alla caratterizzazione dell'organismo pubblico. Si tratta cioè di utilizzare il concetto di ruolo che poi giuridicamente verrà completato dal concetto di organo e di rappresentanza. Così «nella vita della comunità si costituiscono ruoli fissi che possono

---

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>8</sup> *Ivi*.

essere assunti successivamente da diversi individui. In questo caso è presente, perciò, una 'organizzazione' ben diversa dagli individui che si succedono, organizzazione che, pertanto, sembra essere più vicina alla forma dello Stato»<sup>9</sup>. In base ad analoghi principi, viene definita la società: «Si può intenderne, allora, la società come una variante razionale della comunità»<sup>10</sup>. Se rapportiamo le considerazioni precedenti ad un coordinamento di insieme, troviamo che «gli Stati possono fondarsi sia su basi comunitarie che su basi societarie. Una indagine ulteriore dovrà indicare che nel caso di un'organizzazione comunitaria si tratta sempre di un grado superiore di sviluppo dello Stato»<sup>11</sup>.

Ovviamente, le organizzazioni sociali, al loro interno, anche nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate, non sono tutte identiche, poiché ne esistono di più ampie e di più ristrette, di superiori e di inferiori. A tal riguardo, ad esempio, la Stein, riferendosi alla comunità, precisa: «Esiste una comunità superiore, indipendentemente dal fatto di stabilire se altre siano ad essa subordinate: essa si trova a fondamento di ogni comunità più ristretta e sovrasta tutte quelle più limitate come loro potenziale estensione»<sup>12</sup>.

### *3. L'autonomia dello Stato e le sue componenti sociali*

Per la Stein lo Stato è senz'altro il momento nucleare dell'organizzazione politico-giuridica dei raggruppamenti sociali e tale nuclearità si specifica nel concetto di autarchia fondato sul principio indiscusso e indiscutibile della sovranità. Tuttavia, tale concezione che, come vedremo, non si risolverà nello Stato etico presenta delle aperture sia in alto, verso il diritto internazionale, sia in basso verso le organizzazioni sociali interne allo Stato. In ogni caso, però, la nostra pensatrice non produrrà mai la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, poiché tanto le organizzazioni esterne, quanto quelle interne, possono sussistere ed essere operative in quanto lo Stato le ammette e le riconosce in base al suo principio di autolimitazione. Possiamo chiarire meglio il concetto presente che «lo

---

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 21.

<sup>10</sup> *Ivi*.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 23.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 24.

Stato deve essere padrone di se stesso; le forme della vita dello Stato non debbono essere determinate da alcun potere esterno, sia esso rappresentato da una singola persona oppure da una comunità sovraordinata, coordinata o subordinata»<sup>13</sup>.

In ogni caso, non giungiamo ad un'unica struttura dello Stato sovrano, poiché il principio giuridico sul quale si radica il potere dello Stato stesso, può assumere delle forme diverse le quali, da un punto di vista filosofico-politico, rappresentano i criteri di legittimazione e dipendono dagli ideali sui quali l'organizzazione pubblica si sorregge. A questo punto, perciò, il formalismo giuridico, senz'altro presente nella concezione dello Stato che stiamo esaminando, assume dei limiti nel senso di stabilire un legame tra le organizzazioni pubbliche e i principi valoriali di natura etica. Del resto, i riferimenti alla persona e alle realtà spirituali, precedentemente considerati, si muovono sulla medesima linea. In questo quadro, allora, la Stein sostiene: «Se si dà la preferenza a una determinata forma statale, ciò accade non sulla base di una chiara conoscenza della struttura ontica dello Stato, ma muovendo da un ideale di Stato»<sup>14</sup>.

Tuttavia, dal punto di vista della consistenza e della efficacia giuridica, non dobbiamo mai dimenticare che lo Stato è primario, assoluto, autofondato; infatti «l'istituzione di un potere statale è un atto attraverso il quale tale potere si autocostruisce»<sup>15</sup>.

Lo Stato, comunque, si rapporta, anche per quanto riguarda la sua struttura organizzativa, alle realtà sociali per le quali assume la sua configurazione e la sua efficacia, determinando ovviamente, in senso giuridico, il suo principio di sovranità. Per questo motivo, infatti, occorre sempre tenere presente che la Stein, prendendo in esame il concetto di popolo, trova che questo integra il concetto di sovranità per la comprensione dell'essenza dello Stato. A tal riguardo, il popolo costituisce, attraverso la storia, i riferimenti etnici, la lingua e la cultura, un elemento particolare rispetto alle altre comunità umane, ma il popolo stesso, per le sue caratteristiche, si differenzia dalla nazione, per cui è il popolo necessario all'esercizio della sovranità dello Stato, e non la nazione. In questo, la nostra Autrice si discosta dalla tesi sostenuta da Kjellén<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 26.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>16</sup> Cfr. KJELLEN, *Der Staat als Lebensform*, Leipzig 1971.

Su questa linea, il momento sovrano, che dà luogo alla fondazione dello Stato istituzionale, si può radicare su differenti raggruppamenti sociali, nel senso di coincidere con uno di essi o, persino, di coinvolgerne più di uno, per cui, appunto, la sovranità dello Stato va sempre distinta dal popolo o dai popoli al quale o ai quali si riferisce. Dichiara la Stein, in questa prospettiva, che «dall'equivalenza fra Stato e sovranità deriva, inoltre, la separabilità fra comunità statale e comunità di popolo, che spesso si sono ritenute necessariamente connesse l'una all'altra, se non identiche»<sup>17</sup>. Infatti, perché si possa dar luogo all'esistenza storica di uno Stato, è sufficiente che tale struttura si configuri in modo da coinvolgere «solo un ambito di persone appartenenti alla entità statale e un rapporto ben determinato di queste persone con la totalità dello Stato (...), lasciando indeterminato il modo in cui le persone si pongono le une nei confronti delle altre»<sup>18</sup>.

In ogni caso, quando lo Stato, onticamente strutturato quale istituzione giuridico-politica, realizza in modo efficace, storicamente, il suo potere sovrano, assume, per la determinazione del proprio ambito, l'autonomia dell'entità rispetto alla quale esercita legittimamente il potere di governo; vale a dire che fa propria l'autonomia dell'eventuale popolo cui si riferisce la sua sovranità. Così, la sovranità si articola istituzionalmente sui raggruppamenti comunitari della società che, come già detto, sono appunto i popoli e le nazioni. Infatti, su un piano collettivo, queste comunità si rapportano alle entità individuali, in una situazione nella quale «sia i popoli che le nazioni si devono considerare come 'grandi potenze', come analoghi delle personalità individuali. La differenza consiste, (...) nel fatto che la coscienza della comunità, la quale è già caratteristica del popolo, viene portata a chiarezza riflessa nella nazione e che parallelamente in quest'ultima è presente un'immagine della sua peculiare specificità»<sup>19</sup>. Qui la Stein si propone di utilizzare dei rilievi sociologici particolarmente adatti a qualificare le situazioni storiche di riferimento. Su questo piano, allora, viene impostata una differenza tra il concetto di popolo e il concetto di nazione, sostenendo che «ciò che lo Stato esige come fondamento, è la comunità di popolo, non la nazionalità»<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> E. STEIN, *Una ricerca sullo Stato*, cit., pp. 31-32.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 33.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>20</sup> *Ivi*.

Oltre alla distinzione tra popolo e nazione e, quindi, anche ai rapporti di queste realtà sociali con la sovranità pubblica, emerge il problema sociologico del livello di complessità sociale a partire dal quale dal gruppo di individui si passa alle strutture comunitarie dei raggruppamenti sociali, muovendo dai quali soltanto si può parlare di fondazioni storiche di realtà istituzionali. Ciò significa in particolare quanto segue. La Stein si pone innanzitutto il problema dell'aspetto quantitativo che caratterizza lo Stato in rapporto agli individui che ne costituiscono il fondamento. A tal riguardo, è dell'avviso che esiste un minimo e un massimo, anche se poi la determinazione effettiva è molto relativa e indefinita. Tale determinazione, invece, si fa più rigida nel caso in cui lo Stato coincide con il popolo o assume la forma di Stato nazionale, poiché in tal caso la determinazione quantitativa deriva dal popolo o dalla nazione con cui lo Stato viene a coincidere. Inoltre, come abbiamo già detto, le sue argomentazioni mantengono fermo il rapporto tra personalità individuale e personalità collettiva, estendendo il significato di tale relazione anche ad un piano valoriale. Perciò, nel rapporto tra l'individuo e lo Stato emerge la disuguaglianza degli individui anche nei confronti della comunità collettiva che è appunto lo Stato. Ciò determina una situazione in cui solo alcuni individui si assumono in proprio gli obiettivi valoriali dello Stato. E, appunto in rapporto al numero di questi individui che costituiscono lo Stato essendone i vertici, emerge l'importanza delle forme dello Stato di tipo platonico-aristotelico che sono quindi delle forme di strutture collettive dello Stato precisate in senso spirituale. E' qui evidente la posizione della nostra autrice tendente a cogliere l'essenza ontologico-valoriale anche nei fenomeni politici, secondo una metodologia filosofica particolarmente rigorosa. Ciò viene ad essere riconfermato nel concetto di diritto, in cui la distinzione tra diritto puro e diritto positivo si discosta, con alcune varianti che vedremo in seguito, dalla tradizionale distinzione tra diritto naturale e diritto positivo. A tal riguardo, dunque, la relazione tra diritto e Stato fa emergere l'importanza della funzione legislativa come responsabile della produzione del diritto. Così, i caratteri specifici del diritto nello Stato vengono individuati nella distinzione proposta da Reinach<sup>21</sup> tra disposizione e comandi, da cui è ancora evidente la

---

<sup>21</sup> Cfr. A. REINACH, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*, in *Gesammelten Schriften*, Halle a. S. 1921.

---

preminenza degli atti legislativi rispetto alle altre attività perseguite dallo Stato.

#### 4. *La sovranità dello Stato e il diritto come forma*

Innanzitutto mentre, da un punto di vista filosofico, il parallelismo tra la persona e l'entità Stato garantisce la presenza della spiritualità etica nelle riflessioni politiche, da un punto di vista sociologico, il discorso viene ad assumere una valenza quantitativa e il passaggio deve essere effettuato dal piano degli individui al piano delle istituzioni. A tal riguardo la Stein precisa che «la caratteristica del popolo e dello Stato è quella di comprendere una molteplicità aperta di individui, che non sono riconoscibili in modo dettagliato»<sup>22</sup>. Tuttavia, ciò non significa dimenticare l'orizzonte valoriale di natura etica; infatti «lo Stato non esige di essere considerato semplicemente il più alto bene da coloro che lo servono e che rappresentano i suoi importanti organi vitali. Il politico può essere anche convinto, come il santo, che la salvezza dell'anima valga di più del bene dello Stato. Ciò che conta è che egli viva in primo luogo come membro dello Stato, che questo sia il punto di orientamento stabile, muovendo dal quale egli prende in considerazione e valuta il suo comportamento anche in questioni che non riguardano lo Stato»<sup>23</sup>. Così, gli ideali dell'individuo si rapportano agli ideali assunti dalla comunità politica, in una continuità spirituale che coinvolge, sul piano sociale, l'interiorità delle persone quali cittadini e quali organi di rappresentanza della comunità pubblica.

Il problema fenomenologico, quindi, è quello di raccordare la questione etica della valorizzazione dell'interiorità personale sul piano politico-sociale con l'esigenza di razionalità formale dei principi giuridici, presenti nell'ordinamento legislativo di uno Stato storicamente esistente. Siamo cioè di fronte a quella distinzione tra diritto puro e diritto positivo alla quale abbiamo fatto precedentemente riferimento. Su questo piano, allora, possiamo dire che il primo indica l'esigenza di razionalità formale eideticamente

---

<sup>22</sup> E. STEIN, *Una ricerca sullo Stato*, cit., p. 39.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 44.

caratterizzata da un punto di vista fenomenologico, mentre il diritto positivo riguarda piuttosto il contenuto storico degli ordinamenti giuridici, dal punto di vista dell'effettività delle norme stabilite. Ecco allora che il diritto naturale è diverso dal diritto puro, in quanto anch'esso si riferisce a dei contenuti normativi, sia pure ideali e non scritti, mentre il diritto puro, come abbiamo detto, nella struttura ontica dello Stato sovrano, rappresenta l'essenza formale del giuridico come tale, fenomenologicamente individuabile senza poterne precisare i contenuti normativi. La Stein, al riguardo, sostiene linearmente che «il diritto puro è lo stesso in ogni tempo e presso tutti i popoli, infatti è eterno e non viene all'esistenza in un certo luogo e in un certo tempo. Il diritto positivo si forma o entra in vigore attraverso atti arbitrari e può avere, quindi, molteplici espressioni, a piacimento. Ne consegue che esso si può allontanare dal puro diritto»<sup>24</sup>. Da tale punto di vista, allora, la forma del diritto si specifica nel modo seguente: vale a dire che «la struttura a priori del diritto in quanto tale è comune sia al diritto puro che a quello positivo»<sup>25</sup>.

A questo punto, è il caso di specificare meglio le implicazioni relative al concetto di sovranità che ci permetteranno di chiarire ulteriormente il problema che stiamo esaminando. Il concetto di sovranità si sostiene su due elementi: la giustificazione della sovranità stessa condivisa dai cittadini e, in mancanza di questa, la forza mediante la quale lo Stato impone il suo potere. Ma, sia l'uno e sia l'altro fondamento della sovranità, evidenziano il loro carattere precario, per cui, secondo la Stein, è il potere sovrano ad essere continuamente in discussione. In definitiva, la nostra pensatrice fa rinvio o alle teorie o al substrato sociologico di un determinato apparato statale. Comunque, entrambi i rinvii dimostrano la difficoltà di fondare il potere sovrano. E' questo del resto un discorso analogo a quello concernente il diritto; infatti, in Take ultimo caso, il diritto puro appare come un'esigenza razionale che si potrebbe confondere con il diritto naturale; ma quest'ultimo, ad avviso della nostra autrice, è anche, e piuttosto, un fraintendimento del diritto puro, per cui ha la sua sola fondazione nella razionalità del diritto stesso. Questo verrebbe confermato dal rinvio a Hugo Grotius nel caso del diritto delle genti nell'ambito del diritto internazionale. Infatti,

---

<sup>24</sup> *Ivi*, pp. 48-49.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 49.

in questo ambito, la nostra autrice non riesce a procedere al di là della sovranità dei singoli Stati, per cui a livello internazionale il problema risiede specificamente nel dare importanza agli accordi e nel conferire obbligatorietà giuridica ai medesimi trasferendo i loro contenuti sul piano del diritto positivo interno dei singoli Stati. Se torniamo poi al problema della fondazione della sovranità all'interno di ogni singolo Stato, troviamo che l'importanza delle procedure con le quali la sovranità si afferma, coincide con la giustificazione condivisa dalla Stein, relativa alla legittimazione delle procedure medesime. In questo senso, allora, non esiste la forma di Stato migliore, e la differenza, ad esempio, tra monarchia e repubblica risiede soltanto nell'ideologia che legittima il potere di tali due forme di governo. Rispetto, infine, alla distinzione tra le forme menzionate, la Stein fa senz'altro rinvio a Jellinek<sup>26</sup>.

A questo punto, il problema filosofico, e non solo etico, diventa quello di correlare la questione della sovranità con l'idea della persona, per stabilirne dei legami morali, ma anche dei legami ontologici; infatti, la specificità della trattazione della Stein è quella di fare il punto sulle questioni giuridiche e politiche degli studiosi del suo tempo, per ricavarne delle indicazioni al fine di perseguire un itinerario filosofico fenomenologico relativo all'eidetica dello Stato. A tal proposito, quindi, la Stein tenta, nel modo seguente, la correlazione tra persona e sovranità: «La sovranità come autocostruzione di un'entità comunitaria e la libertà della singola persona sono inseparabilmente connesse. Soltanto un organismo, che comprende in sé persone libere, può dichiararsi sovrano o può manifestare praticamente la sua sovranità»<sup>27</sup>. Su questo piano, quindi, la sovranità, che è, come sappiamo, per la Stein, il fondamento indiscusso e indiscutibile dello Stato, non viene ad essere trasferibile nei soggetti che, rappresentando lo Stato, agiscono in luogo di questo. Si tratta, cioè, com'è facile intuire, di una sovranità quale principio giuridico da non confondere con l'esercizio del potere nella sua maternità. La nostra autrice si esprime pertanto in questi termini: «La sovranità è dello Stato oppure del potere statale che lo incarna, ma non dei suoi detentori»<sup>28</sup>.

L'esigenza di vedere lo Stato come ente sovrano conduce la Stein a strutturare l'ontica dello Stato nel quadro formale dei soggetti

<sup>26</sup> Cfr. JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*.

<sup>27</sup> E. STEIN, *Una ricerca sullo Stato*, p. 70.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 71.

giuridici. Perciò l'idea di persona viene ad essere preferibilmente attribuibile all'entità dello Stato piuttosto che alle comunità sociali che ne fanno da substrato. Infatti «il parallelo fra la libertà personale e la sovranità dello Stato rende comprensibile perché si sia inclini a rivendicare preferibilmente la denominazione di 'persona' allo Stato e non così spesso al popolo, sebbene da un altro punto di vista (si pensi ai tratti del carattere) sembra che il popolo sia più vicino alla personalità individuale»<sup>29</sup>. Quindi, da un punto di vista giuridico, la questione è quella di determinare tutte le implicazioni dell'estensione del concetto di persona dall'individuo allo Stato. In ciò la Stein utilizza le dottrine relative ai soggetti giuridici formulate sul piano del diritto privato del tempo. Pertanto è in lei implicita la distinzione tra capacità giuridica e capacità d'agire, il che comporta, nel caso dello Stato, la necessità di costruire, attraverso la teoria della rappresentanza, il principio per cui alcuni cittadini, divenendo organi dell'ente pubblico, danno contenuto agli atti liberi e sovrani dello Stato come persona. Al riguardo, infatti, la nostra autrice muove dal presupposto che «come una singola persona non può volere e agire essendo mossa esclusivamente da se stessa - infatti ha bisogno di essere spinta a farlo - altrettanto non sono pensabili le azioni dello Stato senza i complessi impulsi di una vita comunitaria, che fornisce contenuti e direzioni»<sup>30</sup>.

##### 5. *La fenomenologia di fronte allo Stato etico*

La Stein, anche se risente indubbiamente di alcune influenze hegeliane, non condivide tuttavia la dialettica hegeliana di tipo immanentistico con la quale il filosofo idealista tedesco spiega la genesi dello Stato, radicandone i principi nell'eticità sociale. Ciò è particolarmente evidente nella questione dello Stato etico; infatti, la nostra pensatrice, rifiutando tale concezione, elabora la sua specifica posizione fenomenologico-personalistica; pertanto, possiamo comprendere il senso dinamico della concezione politica della Stein proprio sul piano di un itinerario fenomenologico di ricerca soltanto se teniamo presenti le critiche che lei fornisce nei confronti, appunto,

---

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 72.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 73.

dello Stato etico. Dobbiamo comunque partire dall'idea per cui, per la Stein, lo Stato è in sé sovrano e le finalità di tale entità dipendono appunto dallo Stato assunto come suo compito provvisorio, ma è comunque un agire per fini esterni. A tal riguardo, quindi, vi è la rinuncia ad ogni Stato etico. Così la sua posizione si contrappone a quella di Fr. J. Stahl<sup>31</sup>. Per quanto riguarda invece il potere di rappresentanza posseduto dai suoi organi, la Stein si rivolge alla distinzione privatistica tra capacità giuridica e capacità d'agire, ispirandosi alle teorie di Reinarch. Qui, come abbiamo detto, essa, rifiuta l'opportunità di trasferire in modo puro e semplice, nell'ambito pubblico, la teoria privatistica della rappresentanza, in quanto è necessaria una integrazione relativa alle norme e ai criteri di legittimazione inerenti al sistema di nomina dei rappresentanti stessi. Infatti, in ogni caso lo Stato non può agire se non attraverso rappresentanti; quindi la scelta dei suoi organi dipende da procedure giuridiche legate alla struttura di esercizio propria del potere sovrano dello Stato medesimo appartengono dunque ai criteri pubblicistici inerenti all'ideologia di quel determinato Stato. A questo punto, allora, si riconferma l'idea giuridica dello Stato in sé sovrano, anche se poi, come abbiamo visto, la nostra pensatrice ne tenta il coordinamento con il suo personalismo filosofico.

A questo punto, è il caso di riferirci direttamente alle opere della nostra concezione complessiva dello Stato e del diritto, con tutte le implicazioni filosofiche che ne possono derivare. La Stein infatti riassume in questi termini le questioni in esame: «Esso è una formazione sociale alla quale sono legate persone libere in modo che una o più di esse (al limite tutte) esercitano un potere sulle altre in nome della stessa formazione sociale (in quel caso limite indicato, l'ambito di autorità è costituito dalle stesse persone che esercitano il potere, ma soltanto non hanno funzioni di rappresentanza). All'ambito di autorità dello Stato appartengono oltre alle persone che sono ad esso aggregate, tutte le oggettualità che giocano un ruolo nella loro vita, in quanto eseguibili per mezzo di un'azione libera. L'autorità dello Stato si esercita attraverso comandi, con i quali esso fa agire le persone appartenenti al suo ambito, e attraverso disposizioni, per mezzo delle quali si stabilisce ciò che ha valore legale in quell'ambito. L'autorità è tale, e lo è anche lo Stato, finché la prima emana dal secondo; lo

---

<sup>31</sup> Cfr. FR. J. STAHL, *Staatslehre*, 1856.

Stato non può essere sottomesso a nessun altro potere, ma deve essere sovrano. La vita dello Stato si esaurisce nell'esercizio del potere. La realizzazione della sua essenza concreta di Stato è legata al fatto che ci siano persone le quali assumano la sua rappresentanza e che il diritto di esercitare l'autorità sia riconosciuta da coloro ai quali essa è rivolta»<sup>32</sup>.

Se torniamo alla questione di fondo dalla quale siamo partiti, che ci ha dato poi l'occasione di rapportare l'idea di persona all'entità collettiva dello Stato, troviamo che le riserve alla concezione dello Stato etico sono radicali e indiscutibili. La Stein, di fatto, in tale ambito sostiene senz'altro che «non è prescritto allo Stato, in conformità al suo senso, che esso si ponga al servizio della legge morale, che debba essere uno 'Stato etico'»<sup>33</sup>. Ciò significa che lo Stato non è come per Hegel il supremo portatore dei valori nella storia, ma nel contempo questa prospettiva non esclude che lo Stato stesso possa realizzare dei valori, in quanto, se lo Stato non è etico, lo Stato d'altra parte non è neppure al 'di fuori dell'etica, poiché il rapporto tra persona e Stato implica che la comunità pubblica realizzi i fini che le persone dei cittadini si propongono sul piano della loro interiorità morale. Quanto detto, sul piano giuridico comporta che lo Stato è sovrano anche nella scelta dei suoi compiti; ciò però, da un punto di vista della legittimità formale del diritto, poiché invece il contenuto valoriale dei compiti stessi inerisce alle decisioni personali di quei cittadini che lo rappresentano essendo organi sul piano istituzionale. La cosa risulta più chiara attraverso le parole della Stein: «Nessuna azione, che sia conforme al senso dello Stato, è esclusa dalla sua direzione»<sup>34</sup>.

In ogni caso, però, le strategie politiche devono rispettare, e non solo formalmente, la coerenza dei fini che è alla base del legittimo esercizio della rappresentanza dello Stato esercitata dai suoi organi. Perciò, se è vero che la sovranità dello Stato è assoluta, è anche vero che l'esercizio del potere non dovrebbe prevaricare le finalità politiche decise attraverso le procedure giuridicamente legittime e mediante i dibattiti politici istituzionalmente consentiti. A tal riguardo, la nostra pensatrice precisa che «allorché la politica si allontana da ciò che prescrive il senso dello Stato - cioè si fonda su atti

---

<sup>32</sup> E. STEIN, *Una ricerca sullo Stato*, pp. 97-98.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 99.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 100.

---

pseudostatali - essa si manifesta solo l'inclinazione predominante nei rappresentati dello Stato»<sup>35</sup>. Ciò di fatto non significa altro se non che la difesa dello Stato e della sua sovranità esige la presenza di una continuità etica di natura spirituale tra i cittadini e le istituzioni comunitarie, nel senso che occorre garantirsi nei confronti dello strapotere individuale ed arbitrario di quei cittadini che sono organi di rappresentanza dello Stato, per cui uno strapotere illegittimo finirebbe, da un punto di vista filosofico-valoriale, per delegittimare l'esercizio di potere eccedente i criteri di rappresentanza.

#### 6. *La sovranità dello Stato e le finalità etiche*

La concezione della Stein, relativa allo Stato sovrano, si contrappone sia alle teorie empiriste della genesi dello Stato, sia alle teorie che ne ricercano la fondazione tanto su un piano contrattualistico quanto su un piano naturalistico. La nostra pensatrice, infatti, si propone l'individuazione ontica dell'essenza dello Stato in una direzione di analisi razionale che non dimentica l'eidetica fenomenologica. Così, ad esempio, lo Stato comprende sia le società che le comunità, ma non coincide con nessuna di esse, in quanto la sovranità dello Stato si forma nel corso di sviluppo degli avvenimenti storici allorché si instaura una situazione spirituale che permette di poter parlare di una legittima sovranità capace di esercitare il suo potere in modo efficace. Così, tanto il momento sociologico quanto il momento giuridico divengono insufficienti per una presa di coscienza dell'effettiva fondazione dello Stato nella sua essenza sovrana. E' ancora riprova di ciò il fatto che, pur essendo assoluta la sovranità dello Stato, il diritto è suscettibile di modificare gli oggetti che sottopone a regolamentazione in base agli obiettivi che lo Stato di volta in volta può perseguire o può decidere di accantonare, per cui in linea di principio nulla esula a priori dalle possibili competenze di uno Stato sovrano, ma tutto può essere abbandonato allorché lo Stato sovrano decide che l'obiettivo considerato non deve più far parte delle sue attività specifiche. Ciò si spiega nel consueto parallelo, privilegiato dalla Stein, tra gli atti statali, che rientrano nel potere sovrano, e gli atti di libertà che rientrano nella spiritualità delle

---

<sup>35</sup> *Ivi.*

entità personali di natura individuale. A questo punto, vediamo come la Stein si rivolga alla filosofia del diritto tradizionale per rifiutarne i consueti criteri fondazionali e di legittimazione dello Stato medesimo, nel senso che i presupposti ontologici, di volta in volta prescelti dalla filosofia politica, finirebbero per tralasciare il problema di fondo relativo ad uno studio ontico dello Stato che persegue fenomenologicamente l'eidetica sia della filosofia del diritto, sia della filosofia della politica. Ed è proprio a questo riguardo che si evidenzia la particolarità della metodologia fenomenologica utilizzata dalla nostra autrice in un quadro di realismo ontologico, che è poi il criterio di riferimento che separa, come in altri campi del filosofare, la Stein da Husserl.

A tal riguardo, la Stein ci fa comprendere meglio i propositi della sua ricerca rifiutando, a titolo esemplificativo, una delle posizioni note nella cultura giuridica del suo tempo. Sostiene infatti che «Jellinek, per esempio, distingue due possibili direzioni di ricerca: quella sociale o storico-politica, la quale prende in considerazione la formazione degli avvenimenti oggettivi e soggettivi (cioè esterni ed interni) che costituiscono la vita dello Stato; e quella giuridica, i cui oggetti sono 'le norme legali derivanti dallo Stato rivolte a governare le sue istituzioni e il rapporto fra i processi statali reali e quei criteri legali normativi'. Nessuna di esse coincide con la nostra problematica»<sup>36</sup>.

Di fronte alle riserve nei confronti delle teorie empiriche di carattere sociologico e delle teorie formali di carattere filosofico, la nostra pensatrice ribadisce gli elementi essenziali dell'entità pubblica, anche, e soprattutto, in rapporto alla sua sovranità e ai fini eventuali di natura etica (ma non solo tali) che l'entità medesima, in modo libero, può proporsi nel corso di sviluppo della dinamica storica dei popoli e delle nazioni. Al riguardo ella dichiara che «secondo la nostra analisi una entità pubblica ottiene il carattere della statalità quando possiede la sovranità, cioè la libertà di crearsi la propria istituzione e di compiere tutte le sue azioni autonomamente»<sup>37</sup>.

Su questo piano si stabilisce, da un punto di vista sociologico, ma anche, potremmo dire, da un punto di vista politico, l'ambito di competenza dello Stato in base a considerazioni di natura storica e di

---

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 102.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 108.

natura culturale che coinvolgono sia la struttura sociale sia l'ambito valoriale. Precisa così la Stein: «Lo Stato comprende comunità e società, in generale tutti i possibili raggruppamenti di individui, che sono in parte inclusi nel suo ambito di potere, in parte rientrano nell'ambito di potere di altri Stati e in questo caso sono all'interno delle frontiere statali»<sup>38</sup>. Abbiamo così l'interferenza di una pluralità di strutture comunitarie che assicura l'articolazione delle strutture sociali sulle quali incidono gli organismi pubblici dei diversi Stati. A questo punto, di fronte alla filosofia tradizionale, ma anche di fronte alla dottrina giuridica e alla scienza della politica, la Stein si pone un duplice problema consistente nell'importanza del territorio e nella essenzialità di una teoria politica. Dal primo punto di vista, più che al territorio vero e proprio, la Nostra si riferisce al Paese, in considerazione del legame che il territorio assume con il popolo anche da un punto di vista storico-sociale. Tuttavia, non viene neppure trascurata la funzione economica del territorio stesso. dal secondo punto di vista, la nostra pensatrice distingue ciò che riguarda la teoria dello Stato da ciò che riguarda la genesi dello Stato stesso e in questo secondo ambito colloca la politica. Possiamo meglio comprendere la questione dell'importanza della teoria tenendo presente che i tre esempi riportati dello Stato ideale platonico, delle varie forme di contrattualismo moderno e del giusnaturalismo, pongono in luce la funzione di idea guida che la teoria assume nello Stato. In questa direzione, allora, la nostra filosofia individua nella pluralità delle teorie in conflitto una delle ragioni di indebolimento dello Stato. Passando poi al problema della genesi o, meglio, delle dinamiche storiche che colpiscono lo Stato, la Stein si riferisce alla funzione giuridica assunta dal governo nella conservazione della coesione dello Stato; e ciò tenendo conto di due elementi: l'elemento giuridico e l'elemento sociologico della forza, che assicura l'obbedienza allo Stato da parte dei cittadini.

Se prendiamo in esame, a titolo esemplificativo, alcuni degli elementi ai quali ci siamo riferiti nella precedente analisi, troviamo che «certamente non è necessario per lo Stato che lo stesso territorio costituisca il suo ambito di autorità. Esso ha bisogno soltanto di uno spazio sufficiente per i suoi cittadini e questo spazio potrebbe coincidere in linea di principio con parti della superficie terrestre di

---

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 109.

volta in volta diverse»<sup>39</sup>. In questo caso la Stein privilegia il momento umanistico e il momento storico-culturale dei raggruppamenti comunitari rispetto al territorio quale elemento puramente geografico, la cui presenza diviene sempre più necessaria nel passaggio dalle situazioni primordiali allo Stato moderno, ma il cui riferimento è sempre abbastanza relativo. Infatti, un territorio entra nello Stato a determinate condizioni specifiche: «1. E' necessario che sia a disposizione uno spazio sufficiente, non ancora occupato da altre potenze (...). 2. Se un popolo organizzato statalmente si installa su un territorio, allora la formazione statale concretamente costituita porta il marchio del Paese»<sup>40</sup>. Si tratta però sempre di un territorio connotato socialmente, storicamente e culturalmente; infatti, il termine usato è quello di Paese. Pertanto, nel consueto presupposto filosofico di natura personalistica, il legame tra territorio e Stato viene giustificato in base all'ulteriore legame tra corporeità e spiritualità nell'entità personale di natura individuale. Precisa infatti la Stein che «come il legame di uno Stato con un territorio è la conseguenza della costituzione corporea degli individui ad esso appartenenti, allo stesso modo, muovendo da questo fatto, sono comprensibili tutti gli altri possibili legami. Lo Stato ha bisogno del Paese perché serve ai suoi cittadini e le esigenze che sono da attribuirsi di volta in volta alle condizioni del Paese dipendono dal particolare tipo di questo bisogno»<sup>41</sup>.

### 7. *La struttura ontica dello Stato*

Lo studio dello Stato da un punto di vista ontico implica naturalmente la caratterizzazione dello Stato medesimo in rapporto all'intero e alle parti che lo costituiscono. Da tale punto di vista, allora, la Stein prende in esame la teoria dello Stato come organismo, teoria che peraltro era abbastanza in voga nella dottrina giuridica del tempo. Ella precisa infatti: «Se si esamina lo Stato come entità concreta, ciò che particolarmente colpisce nella sua formazione è la sua caratteristica articolazione, che lo fa apparire come un organismo, costituito da molte parti che collaborano alla vita del tutto, il cui

---

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 120.

<sup>40</sup> *Ivi*.

<sup>41</sup> *Ivi*, pp. 120-121.

ordine si basa su funzioni particolari»<sup>42</sup>. Si tratta, qui, da un punto di vista filosofico, di una struttura teleologicamente ordinata, e non di una entità ontologica fissa e definita come una vera e propria ipostasi; né d'altra parte possiamo parlare di una visione naturalistica improntata al modello delle entità biologiche. Infatti, il momento nucleare della struttura dello Stato è dato appunto dal governo, quale funzione di realizzazione, sul piano esecutivo, dei fini che lo Stato si attribuisce e decide di attuare. Riconosce quindi la Stein che «il governo è l'organo centrale nel quale è concentrato e dal quale si diparte il volere dello Stato. Il governo deve guidare tutte le azioni, sollecitare affinché siano compiute ed eventualmente prescrivere la modalità di realizzazione. Esso è inoltre la fonte ultima di tutto il diritto vigente nell'ambito dello Stato»<sup>43</sup>.

Da tale punto di vista, la Stein distingue una filosofia dello Stato, come criterio di giustificazione genetica dello Stato sul piano ontico, dalla politica come criterio filosofico-ideologico, potremmo dire, di legittimazione dello Stato stesso nel corso dello sviluppo storico. Ella ribadisce infatti che «ciò che precede rimanda alla questione relativa alla connessione fra teoria dello Stato e formazione dello Stato, cioè la politica»<sup>44</sup>. Qui vediamo agevolmente come la teoria precede la realizzazione storica, ma in definitiva possono esistere più teorie alla base di una entità storica; il che da un lato garantisce il pluralismo dell'azione politica, ma dall'altro lato indica l'eventuale debolezza delle entità statali che, qualora risultino legittimate da una pluralità di presupposti teorici, sono costrette a perseguire finalità politiche non sempre fra loro perfettamente coerenti, quindi sono costrette a suddividere la sovranità fra una pluralità di posizioni differenziate. Da questo punto di vista, vediamo ancora perciò che la Stein, pur essendo disponibile nei confronti di un concetto di democrazia, risente comunque delle teorie del formalismo giuridico elaborate nel suo tempo, che devono condurre poi al passaggio dalla precarietà della Repubblica di Weimar ad uno Stato autoritario di natura totalitaria. Da ciò si desume l'importanza della teoria per la comprensione dello Stato; infatti «anche se la dottrina dello Stato non ha di mira per principio la politica in senso pratico, anzi tende soltanto a indagare quale sia il

---

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 125.

<sup>43</sup> *Ivi*.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 131.

senso dello Stato, essa può esercitare, tuttavia, una fortissima influenza sul suo sviluppo pratico»<sup>45</sup>. Su questo piano, allora, la Stein precisa che di fronte allo Stato possiamo indagarne la struttura ontica riguardante la sua essenza e le sue componenti, ma possiamo anche indagarne gli obiettivi che lo Stato stesso persegue tanto in rapporto agli individui quanto in rapporto alla comunità. Nel primo ambito, emergono quelle posizioni teoriche in base alle quali l'esistenza stessa dello Stato sarebbe giustificata dalla capacità di quest'ultimo di contribuire al miglioramento dello sviluppo degli individui. Nel secondo ambito, invece, lo Stato sarebbe necessario per assicurare la sopravvivenza della comunità. Tuttavia, la nostra pensatrice, se da un lato ritiene che entrambe le posizioni presentino delle ragioni valide, dall'altro non è convinta che l'intera questione possa risolversi nella scelta di una delle due alternative. Il medesimo criterio vale per il rapporto tra lo Stato e la giustizia, in quanto uno Stato giusto si delinea nel caso in cui il suo ordinamento giuridico è tale da assicurare la continuità tra diritto positivo e diritto puro, ma nel contempo non è detto che lo Stato debba realizzare quale suo unico obiettivo il perseguimento della giustizia. In realtà, se ben riflettiamo sull'intera tematica, troviamo che, pur avendo le questioni etiche per l'atteggiamento che il cittadino viene ad assumere nei confronti dello Stato, l'esistenza dello Stato stesso non trova la sua giustificazione ultima nelle problematiche di natura etica; infatti lo Stato, con la sua esistenza, tende a risolvere una complessa serie di interrogativi di cui le questioni etiche sono solo una piccola parte.

Il compito fondamentale dello Stato, da un punto di vista formale ed istituzionale, è dunque quello di essere l'unica fonte del diritto. Vediamo così come il formalismo giuridico venga ad essere fondato sulla concretezza storica, essendo ricondotto al soggetto che esercita concretamente la sovranità nell'ambito sociale. La Stein, infatti afferma: «Secondo quanto abbiamo stabilito sul rapporto fra Stato e diritto - cioè che il diritto richiede un soggetto legislativo per diventare diritto positivo e che l'attività specifica dello Stato è quella legislativa -, è evidente individuare il suo compito nella realizzazione del diritto»<sup>46</sup>. Il rapporto fra diritto positivo e diritto puro non dipende da una specifica normazione determinata

---

<sup>45</sup> *Ivi.*

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 139.

contenutisticamente, bensì da un principio ideale di natura valoriale che viene poi a costituire, tradotto in termini di formalità giuridica, il criterio di razionalità. Si tratta cioè del principio di giustizia. Qui le reminiscenze platonico-aristoteliche sono evidenti, ma su un piano fenomenologico non possiamo neppure ignorare il criterio universale di razionalità etica, in gran parte anche di derivazione kantiana. Tuttavia, in un discorso che forse esigerebbe ulteriori chiarimenti, la Stein sintetizza l'intera problematica alla quale ci siamo riferiti con queste parole: «Se lo Stato sia 'giusto' o meno si stabilisce in rapporto al fatto che il diritto positivo sia 'diritto giusto' o meno, cioè se si accordi o no con il diritto puro. L'idea di giustizia è legata al diritto puro»<sup>47</sup>. Tuttavia, in base al consueto rifiuto dello Stato etico, la Stein non accetta neppure la coincidenza del principio di giustizia con lo Stato-istituzione, poiché quest'ultimo è, come abbiamo detto, piuttosto un criterio valoriale di riferimento superiore tanto alla persona individuale, quanto allo Stato come entità collettiva. Ribadisce infatti su tale linea la Stein che «non si tratta, dunque, di riconoscere allo Stato la realizzazione della giustizia come compito ad esso prescritto dalla teoria in riferimento a questo valore»<sup>48</sup>. Infatti, lo Stato, nella sua dinamica storica, è regolato nell'esercizio delle sue funzioni dal diritto positivo, poiché «ordinamento e istituzioni competono al diritto positivo. Riguardo al loro contenuto, non si può stabilire a priori che esso si accordi con il diritto puro, poiché le prescrizioni sono dettate da altri punti di vista»<sup>49</sup>.

#### 8. Lo Stato di fronte ai valori etici e ai valori religiosi

Le precedenti considerazioni relative al rifiuto dello Stato etico, vengono riprese, specificandole ulteriormente, per poter affrontare, da un punto di vista assiologico e storico-teleologico, il rapporto dello Stato coi valori etici e coi valori religiosi; ciò, dato il parallelismo più volte menzionato tra la spiritualità della personalità individuale del cittadino e la personalità collettiva dello Stato come soggetto giuridico aperto anche al diritto internazionale. Da questo punto di vista, la nostra filosofia sostiene in definitiva che lo Stato non

---

<sup>47</sup> *Ivi.*

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 140.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 141.

coincide né con le istanze assolute dell'individuo, né con quelle egualmente esclusive della comunità, ma lo Stato stesso contempera su un piano non proprio, ch'è poi quello giuridico, le diverse istanze che gli si presentano. Ciò vale non solo in termini politici, bensì soprattutto in termini valoriali. In base a questa posizione di fondo, deriva la condanna dello Stato etico, il che si esplicita sia nell'avanzare riserve nei confronti della concezione pura dello Stato etico stesso, vale a dire di quella fichtiana, sia nel senso di rifiutare la concezione storicistica di tale forma di Stato, perciò, non venendo ad assumere una qualificazione etica nei suoi obiettivi fondamentali, trova tuttavia il momento etico nelle componenti che determinano alcuni suoi obiettivi di particolare e specifico rilievo. A questo punto la nostra autrice approfondisce tale problematica nella distinzione tra il momento etico e il momento giuridico, sostenendo, di fatto, l'autonomia funzionale delle competenze, che non è poi separazione assoluta degli ambiti, poiché sono possibili reciproche interferenze e reciproche relazioni consapevoli. Ciò significa che lo Stato, pur non essendo uno Stato etico, può assumersi specificamente delle scelte politiche che gli permettono di accogliere e anche di privilegiare delle forme di comportamento etico dei cittadini. La medesima concezione articolata, ed aperta a varie possibilità, viene scelta dalla Stein per il rapporto dello Stato con i valori religiosi. Infatti, essa rifiuta quale modello esclusivo il modello dello Stato democratico, mentre ritiene possibile il comportamento di uno Stato che decide nella propria autonomia giuridica di poter favorire i valori religiosi. In definitiva, tanto lo Stato che limita i comportamenti religiosi, quanto lo Stato che li favorisce, si comportano giuridicamente disciplinando la propria autonomia giuridica, nel senso di espanderla o di limitarla, in una situazione del tutto analoga rispetto a quella che lo Stato medesimo assume nei confronti delle sue relazioni con i valori etici. E' chiaro tuttavia che, in questo quadro, la nostra filosofia privilegia dal suo punto di vista quelle forme di Stato che danno spazio alla libertà spirituale della persona, ai valori etici e ai valori religiosi; ma ciò dipende da scelte politiche e non dall'essenza ontologica della struttura giuridica dello Stato stesso.

Su questo piano, risulta esplicitamente che «i valori etici sono valori personali. Essi riguardano l'esistenza della persona e i suoi

comportamenti»<sup>50</sup>. Perciò, come controprova di quanto affermato, da un punto di vista formale, la morale come principio risulta estranea alla logica specifica del diritto in se stesso considerato; infatti, ribadisce la nostra pensatrice «la rettitudine morale non ha niente a che fare con il diritto nel senso finora inteso»<sup>51</sup>, poiché è la persona che risponde della morale; pertanto «la realizzazione di stati-di-cose riconosciuti come moralmente giusti è affidata alle persone come dovere morale»<sup>52</sup>. Infatti, solo la persona è un centro valoriale, poiché «moralmente rilevante è la caratteristica spirituale della persona e ciò di cui ella vive, le sue qualità spirituali, i suoi sentimenti direzionali, le sue prese di posizione emotive e così via»<sup>53</sup>. Il legame quindi tra la morale, il diritto, la politica e, potremmo aggiungere, l'economia, è dato dalla persona quale centro di vita spirituale e quale nucleo nel contempo teoretico e pratico della individualità coscienziale. In ciò, la Stein riconferma il suo realismo ontologico e spiritualista nel quadro della filosofia fenomenologica. A riprova di quanto ora ribadito, troviamo che «le oggettualità specificamente legali non hanno nessun analogo nell'ambito etico. E se in quell'ambito giocano un ruolo di atti liberi, lo fanno in quanto atti della persona, non come produttrice di tali oggettualità»<sup>54</sup>.

In ogni caso però non va dimenticato che, anche in relazione col formalismo giuridico fondamentale nella sua cultura, il momento nucleare dello Stato è dato senz'altro dalla giuridicità; infatti, «essere Stato significa essere soggetto di diritto. Appena esso cessa di essere responsabile dell'ordinamento giuridico esistente, cessa di esistere»<sup>55</sup>. Pertanto, se torniamo dal problema della fondazione del diritto come elemento essenziale per lo Stato al rapporto dell'entità statale con i valori etici, troviamo che il rifiuto della concezione dello Stato etico prima considerato non esclude tuttavia che lo Stato stesso sia capace di promuovere dei valori etici. Dichiara perciò in questa prospettiva la nostra filosofa: «Lo Stato può servire allo 'sviluppo della personalità' o attraverso le istituzioni che esso crea, oppure anche eventualmente lasciando liberi alcuni ambiti dal controllo

---

50 *Ivi*, p. 142.

51 *Ivi*, p. 143.

52 *Ivi*.

53 *Ivi*.

54 *Ivi*, p. 144.

55 *Ivi*, p. 151.

statale e affidandosi all'iniziativa degli individui o delle associazioni private. Tra i valori di cui può essere portatrice la comunità organizzata in Stato, ci sono i valori personali etici (che sono i singoli valori personali)»<sup>56</sup>. Da un punto di vista filosofico, la questione può essere meglio compresa riflettendo specificamente sulle riserve che la fenomenologia della nostra autrice propone all'idealismo tedesco, in particolare a quello di Fichte e di Hegel in merito allo Stato etico, e soprattutto in merito al problema della fondazione etica, e non solo tale, della libertà dello spirito che, come sappiamo, per la Stein, viene a radicarsi nell'individualità personale. Al riguardo, dunque, ella sostiene puntualmente che «è certamente giusto intendere la storia come un processo di svolgimento spirituale, ma ciò che si svolge non può essere la libertà. Poiché la libertà, nel senso stretto in cui abbiamo inteso la parola, non è ciò che si svolge o si sviluppa. Essa può soltanto esserci o non esserci e si può dare in un caso particolare un momento in cui essa cominci ad essere»<sup>57</sup>.

Comunque, da un punto di vista specificamente etico, la Stein non si ferma ad un personalismo ontologico, poiché le sue premesse fenomenologiche sono irrinunciabili, e in tale settore conducono la nostra interprete da Husserl a Scheler, sebbene poi ella, com'è noto, non condivide tutte le implicazioni filosofiche di quest'ultimo pensatore. In ogni caso, in tale questione ella parla di valori in senso materiale per correlare la persona attraverso la cultura all'eticità. In quest'ottica, il problema si specifica in tali termini: «Proprio quando si mette in relazione la storia con l'eticità, si è obbligati a fare appello ai valori materiali. Sviluppo della eticità non vorrebbe soltanto dire aumento della libertà, ma esercizio della sensibilità per ogni tipo di valore e progresso nell'uso della libertà per la realizzazione dei valori. Contenuto della storia è, allora, la creazione della cultura»<sup>58</sup>. A riconferma delle riserve della Stein nei confronti dello Stato etico, e quindi della soluzione hegeliana dell'intero problema, troviamo senz'altro che lo Stato non è mai da considerarsi come la guida dello sviluppo storico; infatti «né la considerazione degli avvenimenti storici in quanto tali, né quella riguardante lo Stato

---

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 153.

<sup>57</sup> *Ivi*, pp. 156-157.

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 158.

consentono di sostenere che esso deve essere inteso come uno strumento di realizzazione della finalità storica»<sup>59</sup>.

In merito al problema, quindi, del rapporto tra i valori etici e i valori religiosi, la questione si specifica in un'analogia visione interpretativa in base alla quale la Stein propone l'idea che la teocrazia è una forma di Stato, ma non la forma assoluta di ogni Stato; infatti, «dall'idea di teocrazia, inoltre, non si può dedurre quale forma debbano assumere gli Stati, se sia possibile solo un detentore del potere o parecchi e come si debba procedere nella divisione delle loro funzioni»<sup>60</sup>. Ciò non esclude tuttavia che lo Stato possa promuovere la vita religiosa; per cui «emanando disposizioni che danno la possibilità a certi individui di venire in contatto con la sfera religiosa, si producono opportunità per dare impulso a una nuova vita religiosa che pure non appartiene direttamente allo Stato»<sup>61</sup>. Ciò poiché, a riconferma di quanto detto sul rifiuto della teocrazia, per la Stein, lo Stato come non è portatore di valori etici in modo esclusivo, non è neppure portatore di valori religiosi: «Dobbiamo, tuttavia, rispondere negativamente alla domanda riguardante il fatto che lo Stato possa essere portatore di propri valori religiosi. Infatti questi ultimi appartengono a una sfera personale che manca allo Stato»<sup>62</sup>.

In conclusione possiamo dire che la concezione politica della Stein risente sia della sua impostazione fenomenologica, sia della sua apertura ontologico-religiosa relativa appunto a quella che sarà la conversione spirituale della nostra autrice. Da ciò infatti dipende la sua concezione articolata dello Stato nella quale il personalismo, l'etica comunitaria e il formalismo giuridico si compongono in una ricerca nella quale l'obiettivo di fondo è comunque quello di poter individuare l'essenza della struttura ontica dello Stato. Tale obiettivo illumina le questioni collaterali inerenti alle diverse attività specifiche dello Stato stesso e permette in definitiva alla Stein medesima di porsi in un atteggiamento critico sia nei confronti delle teorie tradizionali, sia nei confronti delle teorie a lei contemporanee relative allo Stato. Questa è comunque una contrapposizione che non si risolve mai in un rifiuto, esprimendo piuttosto il difficile tentativo di trovare un equilibrio tra le posizioni contrapposte nel senso di ricavare una fondamen-

---

<sup>59</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>60</sup> *Ivi*, p. 163.

<sup>61</sup> *Ivi*, p. 166.

<sup>62</sup> *Ivi*, pp. 166-167.

---

tale complementarità. Perciò possiamo senz'altro ritenere che l'originalità del tentativo della Stein consiste nel cogliere la complessità dello Stato come realtà, senza ridurre lo Stato stesso alle sue concezioni assolutizzate ed unilaterali. Ciò rende questa posizione particolarmente attuale e specificamente problematica in senso dialogico, anche se, come del resto ogni interpretazione filosofica, risulta datata relativamente alla produzione dell'opera<sup>63</sup>, che si colloca nel quadro della cultura tedesca rotante essenzialmente intorno alla Repubblica di Weimar.

---

<sup>63</sup> Da un punto di vista bibliografico non va dimenticato che l'opera in esame (dal titolo originale *Beitrage zur philosophischen Begrundung der Psychologie und der Geisteswissenschaften. Eine untersuchung uber den Staat* (Contributo per la fondazione filosofica della psicologia e delle scienze dello spirito. Una ricerca sullo Stato) è del 1925 e la parte relativa allo Stato è disponibile nello *Jahrbuch*, vol. V, 1922.